

FOGLIO INFORMATIVO della Segreteria Organo di Coordinamento  
RR.SS.AA. in Deutsche Bank  
e-mail: [fiba.cisl@db.com](mailto:fiba.cisl@db.com)

visita il nostro portale!

[www.fiba.it](http://www.fiba.it)

e il sito della

Fiba in D.B. Spa

[www.fibadb.tk](http://www.fibadb.tk)

# FONDO PENSIONE

## SPECIALE NUOVO STATUTO



N. 67

Settembre 2007

### SOMMARIO

- Adesione al Fondo
- Comparti di investimento
- Contribuzione
- Anticipazioni
- Prestazioni
- Organi del Fondo Pensione



Dopo un negoziato durato parecchi mesi, in data 21.06.2007, è stato raggiunto un accordo tra le OO.SS. e la Deutsche Bank Spa in materia di previdenza complementare per la modifica dell'attuale Statuto del "**FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA DEUTSCHE BANK SPA**", al fine di adeguarlo alla normativa prevista dal D.L. n. 252/2005 e successive modifiche; identici accordi sono stati stipulati con le altre Società del Gruppo aderenti al Fondo Pensione.

Tale accordo ha valore di "Fonte Istitutiva" e consente al nostro Fondo di ricevere, con decorrenza 1 gennaio 2007, le nuove adesioni dei colleghi ed il conferimento esplicito del TFR.

Si tratta ora di provvedere alla ratifica di tale accordo da parte dei partecipanti al Fondo e dei Pensionati; a tale scopo è stata convocata per il giorno 8 ottobre 2007 l'Assemblea Straordinaria per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Per meglio chiarire l'oggetto di questa consultazione abbiamo predisposto un breve riepilogo delle principali novità contenute nel nuovo Statuto rispetto a quello oggi in vigore.

**Per un approfondimento della normativa su Fondo Pensione, Previdenza Integrativa e Riforma del TFR, consulta le pubblicazioni presenti sul ns. sito [www.fibadb.tk](http://www.fibadb.tk) :**

- ZOOM N. 32 del 12/2003 - SPECIALE FONDO PENSIONE D.B.
- ZOOM N. 51 del 3/2006 - PREVIDENZA INTEGRATIVA E TFR
- ZOOM N. 65 del 3/2007 - SPECIALE 2007 PREVIDENZA INTEGRATIVA E TFR

## Adesione al Fondo

**Art. 5** Con il nuovo Statuto la possibilità di aderire al Fondo sarà estesa anche ai seguenti soggetti:

- ↻ i Dipendenti, anche a tempo determinato, di Aziende controllate dalla Banca ovvero appartenenti al Gruppo D.B. AG ed operanti in Italia, cui la Banca ceda od abbia ceduto rami d'azienda e/o partecipazioni. L'adesione avviene previa delibera di associazione assunta dalla singola Azienda;
- ↻ i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti (**aderenti e pensionati diretti**);
- ↻ i Dipendenti che aderiscono con conferimento tacito del TFR (opzione che, nel nostro Fondo, non è ancora possibile a causa della mancata attivazione del "comparto garantito").

**L'adesione al Fondo è altresì possibile con il solo conferimento esplicito del TFR.**

**N.B.** Nel caso in cui un'Azienda esca dal Gruppo Deutsche Bank, i Dipendenti possono mantenere l'iscrizione al Fondo per un periodo successivo a tale evento di 6 mesi o, su richiesta dell'Azienda, di 24 mesi.

## Comparti di investimento

**Art. 6** Il Fondo sarà strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 2 comparti differenziati per caratteristiche, profili di rischio e di rendimento. E' inoltre prevista la possibilità di istituire un comparto "garantito", cioè in grado di assicurare la restituzione del capitale e con rendimenti paragonabili a quelli previsti per il TFR. Tale comparto è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR.

Per quanto concerne il F.P. della Deutsche Bank il comparto "garantito" non è stato ancora istituito; pertanto, per coloro che non hanno esplicitamente espresso la scelta di destinazione del TFR maturando (silenzio=assenso), i relativi importi verranno trasferiti al Fondo di previdenza complementare INPS (FONDINPS) ove resteranno per la durata di almeno un anno a partire dalla data di conferimento (01.07.2007 o successiva per i nuovi assunti).

L'aderente provvederà alla scelta del comparto d'investimento con **un periodo minimo di permanenza di un anno**. In assenza di scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto garantito o, in mancanza, come nel nostro caso, verso il comparto più prudentiale. Il tutto verrà successivamente regolamentato dal CdA.

## Contribuzione

**Art. 8** Il finanziamento del Fondo Pensione potrà avvenire mediante il versamento di contributi a carico dell'aderente, a carico dell'azienda e con il conferimento del TFR maturando ovvero **con il solo conferimento del TFR maturando (in quest'ultimo caso non si ha però diritto al contributo dell'Azienda)**; quindi, diversamente da quanto stabilito nel precedente Statuto, è ora possibile aderire al Fondo anche con il solo conferimento del TFR maturando.

Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo in misura non inferiore alla quota minima prevista dallo Statuto (nel ns.caso lo 0,5%), ottiene anche il contributo del datore di lavoro (**Vedi Tab. A**)

La percentuale di contribuzione a carico del lavoratore è rimasta invariata rispetto alla precedente normativa per quanto concerne la misura minima (0,5%), mentre **non c'è più alcun limite per quanto concerne la misura massima** (in precedenza era il 7%). Occorre tuttavia tenere sempre presente i risvolti di carattere fiscale legati a tale scelta, cioè il limite annuo di deducibilità dei contributi pari a € 5.164,57.

Il lavoratore ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico con conseguente interruzione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e fermo restando, ove presente, il versamento del TFR maturando. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

Come previsto dall'allegato allo Statuto su "Finanziamento/Contribuzione", la variazione della percentuale di contribuzione deve essere comunicata alla Banca entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero in corso d'anno in caso di nuova adesione; tale scelta può essere espressa per scaglioni di mezzo punto percentuale sino al 14% (0,5% - 1% - 1,5% - 2% etc) e, successivamente, di un punto percentuale.

Con il nuovo Statuto il lavoratore a cui la Legge consente il conferimento parziale del TFR, ha facoltà, **solo in aumento alle attuali quote**, di trasferire una percentuale pari al 25%, al 50%, al 75% del TFR maturando.

E' inoltre prevista la possibilità di trasferire al proprio Conto Pensione anche la quota di premio aziendale (VAP) esente da contribuzione previdenziale; tale opzione andrà comunicata all'Azienda entro il mese di aprile.

Le modalità e la misura della contribuzione versata nell'interesse dei soggetti fiscalmente a carico saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo; al fine di beneficiare della deduzione fiscale, il lavoratore potrà comunicare alla propria Azienda - entro il 30 novembre di ogni anno - l'ammontare di tale contribuzione.

**Informazioni più dettagliate sulle percentuali di contribuzione e sulla normativa prevista dal DL 252/2005 sono presenti sullo Zoom n. 65 del 3/2007. Ecco una sintesi delle predette percentuali:**

**Tab. A**

Azienda	vecchi iscritti	5,5% imponibile previdenziale
	nuovi iscritti	6% imponibile TFR
	assunti a tempo determinato	2,5% imponibile TFR
Lavorat ore	vecchi e nuovi iscritti	scelta annuale da un minimo dello 0,5% su imponibile previdenziale o imponibile TFR

## Anticipazioni

**Art. 13** Per quanto concerne la normativa sulle anticipazioni lo Statuto ha unicamente recepito la normativa di Legge (D.L. 252/2005)

L'unica novità relativa alle anticipazioni, non contenuta nello Statuto ma nel Regolamento, riguarda le richieste inerenti i box (pertinenze della prima casa) che saranno accolte, **secondo quanto imposto dalla COVIP, solo se effettuate congiuntamente all'acquisto della casa**.

Per un approfondimento del tema rimandiamo al predetto Zoom n. 65 su "Previdenza integrativa e TFR" nonché al "Regolamento Anticipazioni" attualmente in vigore, entrambi presenti sul nostro sito [www.fibadb.tk](http://www.fibadb.tk)

Ecco una schema riepilogativo della normativa sulle anticipazioni dal Fondo Pensione:

**Tab. B**

LE ANTICIPAZIONI						
	Termini di richiesta	% massima su montante totale	Motivazioni	Trattamento fiscale		
				Montante al 31/12/2006	Montante dall'1/01/2007	
FONDO PENSIONE	in ogni momento	75%	Spese sanitarie straordinarie	al netto contributi già tassati	Aliquota TFR con ritiquidazione in fase di prestazione finale	
	dopo 8 anni di iscrizione al fondo	75%	Acquisto/ ristrutturazione prima casa propria o figli			Aliquota del <b>15%</b> con riduzione di 0,3% dal 16° anno max 6 punti % fino al <b>9%</b> in vent'anni
		30%	ulteriori esigenze			Aliquota del <b>23%</b>

## Prestazioni

**Art. 10** Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce con la maturazione dei requisiti di accesso previsti dal regime obbligatorio di appartenenza (INPS) e con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari; in precedenza non era previsto alcun limite di iscrizione alla Previdenza complementare.

**N.B.** Il lavoratore può anche decidere di proseguire la contribuzione oltre l'età pensionabile e determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

**Art. 11** Per l'erogazione in forma di rendita, il Fondo stipula apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione. La propria posizione individuale viene impiegata quale premio unico di una rendita vitalizia.

**Art. 12** Dopo due anni di partecipazione al Fondo, l'aderente può trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare; in tale caso, il lavoratore ha diritto a mantenere il contributo a carico della Banca a condizione che prosegua la sua contribuzione nella nuova "forma", perlomeno nella misura minima prevista (portabilità).

**Art. 13bis** Il Fondo potrà prevedere forme di prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza (es.: Long term care); tale prestazione, da richiedere con apposito modulo, avverrà tramite la stipula di idonea convenzione assicurativa.

Gli aderenti al F.P. - iscritti prima dell'1.07.1977 - che cessano per cause diverse da inabilità permanente o decesso senza aver maturato il diritto alla pensione possono richiedere l'erogazione della prestazione dal mese successivo alla maturazione della pensione INPS. Con il nuovo Statuto non è più richiesto un periodo minimo di 15 anni di iscrizione al F.P., né il raggiungimento dell'età minima di pensionamento.

Per quanto concerne le diverse tipologie di prestazione rimandiamo al contenuto dello Zoom n. 65 del 3/2007. Ecco un riepilogo delle prestazioni:

La prestazione può essere erogata sotto forma di:

- ⇨ erogazione di una **rendita** vitalizia al titolare della prestazione pensionistica od agli eredi/beneficiari in caso di morte dopo la maturazione dei requisiti;
- ⇨ liquidazione del **capitale** nella misura del:

**Tab. C**

50%	Residuo 50% in forma di rendita la quota capitale comprende anche le anticipazioni già percepite e non reintegrate
100% se	la rendita derivante dal 70% del montante finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale che nel 2007 è pari a €389,36
100% se	Vecchio iscritto a vecchio fondo con applicazione del regime tributario in essere al 31.12.2006
100%	Agli eredi/beneficiari in caso di morte del titolare. ai partecipanti senza eredi si consiglia di indicare al Fondo gli eventuali beneficiari con apposito atto olografo.

## Organi del Fondo Pensione

Il nuovo Statuto prevede i seguenti organi del Fondo:

1. Assemblea paritetica
2. Assemblea dei Delegati
3. Consiglio di Amministrazione
4. Collegio dei Sindaci
5. Responsabile del Fondo

### 1. ASSEMBLEA PARITETICA

**Art. 15** L'Assemblea Paritetica è composta dagli Iscritti e dalle Aziende. Le relative delibere vengono assunte all'unanimità con l'approvazione dei due componenti : Iscritti e Aziende intesi come due entità singole e separate.

L'Assemblea paritetica delibera in merito a:

- a) azione di responsabilità verso i Consiglieri ed i Sindaci
- b) modifiche dello Statuto
- c) scioglimento del Fondo.

L'approvazione degli iscritti è raggiunta con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto per i punti **a) e b)** (quest'ultimo se definito dalla Fonte Istitutiva), e dei due terzi per i punti **b)** (se al di fuori delle Fonti Istitutive) e **c)**.

### 2. ASSEMBLEA DEI DELEGATI

**Art. 16** L'Assemblea dei Delegati è composta da 36 membri di cui 18 eletti dagli Iscritti e 18 nominati dalle Aziende e durano in carica 3 anni con possibilità di rielezione. Le votazioni per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Iscritti vengono indette dal Consiglio di Amministrazione e portate a conoscenza dei votanti entro il trentesimo giorno seguente la data di convocazione dell'Assemblea dei Delegati per l'approvazione del Bilancio dell'ultimo dei tre esercizi decorrenti dall'insediamento della stessa.

L'Assemblea dei Delegati delibera in merito a :

- a) approvazione del bilancio del Fondo (con cadenza annuale entro il 30.04)
- b) conferimento a Società di revisione dell'incarico di controllo contabile e certificazione di bilancio.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o dei rappresentati con delega.

### 3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Art. 19** Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 consiglieri di cui 6 eletti dagli Iscritti e 6 nominati dalle Aziende e durano in carica 3 esercizi e per un massimo di tre mandati. L'elezione dei consiglieri in rappresentanza degli Iscritti avviene unitamente all'elezione dei Delegati.

Il Consiglio provvede, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, all'attuazione di quanto previsto dello Statuto nonché alla gestione amministrativa ed all'organizzazione del Fondo secondo criteri di sana e prudente amministrazione, avvalendosi anche di convenzioni con gestori professionali. Il Consiglio provvede inoltre agli obblighi amministrativi previsti nei confronti della COVIP ed alla convocazione dell'Assemblea paritetica e dell'Assemblea dei Delegati.

Nell'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio è stato introdotto il **criterio dell'alternanza tra un rappresentante degli Iscritti ed uno delle Aziende.**

### 4. COLLEGIO SINDACALE

**Art. 25** Il Collegio Sindacale è costituito da 4 componenti di cui 2 eletti dagli Iscritti e 2 nominati dalle Aziende oltre a 2 membri supplenti equamente suddivisi. I Sindaci restano in carica 3 esercizi. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza degli Iscritti avviene unitamente all'elezione dei Delegati.

Al Collegio è attribuita la funzione di controllo contabile e amministrativo del Fondo.

### 5. RESPONSABILE DEL FONDO

**Art. 24** Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha il compito di verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'interesse degli aderenti, riferendo alla COVIP sull'attività complessiva del Fondo.

#### SEGRETERIA ORGANO DI COORDINAMENTO RR.SS.AA. FIBA IN DEUTSCHE BANK :

<b>GEMELLI MAURIZIO</b>	c/o DB Milano- Bicocca	P.za del Calendario 3	Tel. 02 40242986
<b>PIANA MARIO</b>	c/o DB Genova	Via Garibaldi 5	Tel. 010 2706873
<b>MAGNELLI FRANCO</b>	c/o DB Lecco	P.za Garibaldi 12	Tel. 0341 480253
<b>BALDI MAURIZIO</b>	c/o DB Salerno	C.so Garibaldi 152	Tel. 089 684622
<b>MARINO MAX</b>	c/o DB Milano	Via San Prospero 2	Tel. 02 40243226

